



COMUNE DI PATERNOPOLI

PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 25-01-2023	OGGETTO: DINIEGO STRALCIO PARZIALE ART. 1 COMMI 227 229, L. N. 197/2022.
------------------------------------	---

L'Anno **duemilaventitre** addì **venticinque** del mese di **gennaio**, alle ore **17:15**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Prima** convocazione in seduta **Straordinaria**, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale, oltre il Sindaco **Cogliano Salvatore**:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
Tecce Michele	X		Petruzzo Antonio	X	
Malfetano Luigi	X		Barbaro Viola	X	
Cresta Filomena	X		Iannuzzo Pasquale		X
Natale Marco	X		Tecce Giuseppe Raffaele	X	
Troisi Maria		X	Perillo Sabino	X	

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 9
Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede **Cogliano Salvatore** nella sua qualità di **Presidente**.
- Partecipa il **Segretario Comunale Dr. Miranda Gabriele**. La seduta è **Pubblica**.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il sindaco dà lettura della proposta di deliberazione.

Natale Marco: chiede chiarimenti sugli effetti dell'adozione della delibera.

Sindaco: espone che con la delibera di cui si chiede l'approvazione il Comune di Paternopoli rifiuta di aderire allo stralcio parziale, che condona interessi e sanzioni sui carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Precisa che si tratta di una scelta politica, volta a dare coerenza alla campagna di contrasto all'evasione portata avanti negli ultimi anni. Precisa poi che l'adozione di questa delibera sia un gesto di correttezza nei confronti dei cittadini che hanno pagato i tributi o che hanno dato seguito agli avvisi ricevuti.

Perillo Sabino: dichiara voto contrario sulla proposta;

Tecce Giuseppe Raffaele: dichiara di astenersi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- che l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- che l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- che l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec: comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it

CONSIDERATO

- che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO:

- che l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- che lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- che la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.
- che è opportuno deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, prot. ente n. 320 del 20/01/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Presenti : n. 9 Assenti: 2 (Iannuzzo Pasquale e Troisi Maria)

Con voti favorevoli n. 7; uno contrario (Perillo S.) e un astenuto (Tecce G.R.), resi in forma palese da n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti : n. 9 Assenti: 2 (Iannuzzo Pasquale e Troisi Maria)

Con voti favorevoli n. 7; uno contrario (Perillo S.) e un astenuto (Tecce G.R.), resi in forma palese da n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione, stante l'urgenza nel provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, del D. Lgs. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., sulla presente proposta si esprime Parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' Tecnica e alla Conformità e Regolarità dell'azione amministrativa

Data: 20-01-2023

Il Responsabile dell' Area Finanziaria
f.to Dott.ssa Monica De Rienzo

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., sulla presente proposta si esprime Parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' Contabile

Data: 20-01-2023

Il Responsabile dell' Area Finanziaria
f.to Dott.ssa Monica De Rienzo

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to **Cogliano Salvatore**

Il Consigliere Anziano
F.to **Tecce Michele**

Il Segretario Comunale
F.to **Dr. Miranda Gabriele**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio online per quindici giorni da oggi.

Paternopoli, oggi 27-01-2023

L'Addetto alla Pubblicazione
F.to **Fiorentino Palmira**

PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 gg consecutivi dal 27-01-2023 al 11-02-2023.

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-01-2023

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D. Lgs. 267/2000)

per decorso decimo giorno dall'inizio della pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D. Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 27-01-2023

Il Segretario Comunale
F.to **Dr. Miranda Gabriele**

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Paternopoli, li 27-01-2023

L'Impiegato Incaricato
Fiorentino Palmira

PROT. N. 320 DEL 20-01-2023



COMUNE DI PATERNOPOLI
PROVINCIA DI AVELLINO

Revisore dei Conti

Nomina del 12 settembre 2022 deliberazione C.C. n. 22

Prot. 4108 del 20/09/2022

Al Presidente del Consiglio

Al Sindaco

Al Segretario Generale

Al Dirigente Settore EE. FF.

Al Dirigente Ufficio Avvocatura

LL. SS.

Vs. Protocollo n. _____ del _____

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 01 del 19/01/2023

Oggetto: Parere in merito all'esercizio della facoltà di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del comma 229

Il giorno 19 gennaio 2023, l'Organo di Revisione del Comune di Paternopoli (AV), ha preso in esame la Proposta di deliberazione di Consiglio n..... del ad oggetto: **DINIEGO STRALCIO PARZIALE ART.1 COMMII 227-229, L.N.197/2002.**

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 ad oggetto "Legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata sul supplemento ordinario 43/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 303 del 29/12/2022;

VISTI in particolare gli artt. 227, 228 e 229 della suddetta Legge;

CONSIDERATO che i commi da 222 a 229 dispongono l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. **A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico.**

CONSIDERATO che nella proposta di deliberazione in esame si evince la volontà dell'Ente di non consentire l'annullamento automatico al fine di non pregiudicare l'obbiettivo di contrasto all'evasione;

Tutto ciò premesso e considerato, l'Organo di revisione:

ASSUNTE le opportune informazioni sul valore delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora relative ai carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione;

EFFETTUATE le necessarie verifiche ed alla luce di quanto sopra premesso,

RICORDATO che l'Ente, ai fini dell'efficacia del provvedimento in esame, entro il 31 gennaio 2023 deve:

- darne notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
- darne notizia dell'adozione del provvedimento all'agente della riscossione;

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Tributi e dal Responsabile Settore finanziario;

ESPRIME

parere favorevole, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), nn. 3 e 7, del T.U.E.L., in ordine alla proposta di esercizio della facoltà di cui all'art. 229 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ricordando che l'ente dovrà procedere alla trasmissione della delibera al MEF ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e di notificare la delibera all'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale, all'indirizzo pec comma229@pec.agenziariscossione.gov.it

Torre del Greco, 19/01/2023

Il Revisore Unico dei Conti

Dr. Massimo Raiola

documento firmato digitalmente